Cassazione civile sez. trib., 11/06/2025, n.15559

FATTI RILEVANTI DI CAUSA

1. De.Lu. propone sei motivi di ricorso per la cassazione della sentenza in epigrafe indicata, con la quale la Commissione Tributaria Regionale, in riforma della prima decisione, ha ritenuto legittimo lâ??avviso di accertamento per maggiore Tarsu/Tia 2011-2012 notificatole il 27.12.2017 dal Raggruppamento Temporaneo di Imprese (concessionario della riscossione per Napoli e provincia) composto da Equitalia Servizi Riscossione Spa, Geset Italia Spa ed Ottogas Srl.

In particolare, la Commissione Tributaria Regionale ha rilevato che:

â?? diversamente da quanto affermato dal primo giudice, che aveva accolto il ricorso originario della De.Lu. stante la carente legittimazione del RTI in questione perché non iscritto allâ??albo ministeriale dei concessionari, lâ??avviso di accertamento in questione era stato legittimamente adottato dal RTI, il quale si era aggiudicato in gara pubblica il servizio di accertamento e riscossione, ed era poi stato investito della relativa concessione con regolare contratto della Società Ambiente Provincia Napoli â?? SAPNA n. 095-2011;

â?? quanto al requisito dellâ??iscrizione allâ??albo ministeriale (artt. 52 e 53 D.Lgs.446/97), era necessario e sufficiente che tale iscrizione concernesse, nellâ??ambito di un RTI a struttura verticale, le sole partecipanti Equitalia Spa e Geset Spa (in quanto addette alle attivitĂ principali di accertamento, riscossione e gestione della tassa rifiuti), effettivamente iscritte, non anche Ottogas Srl (in quanto adibita alle sole attivitĂ secondarie e marginali di comunicazione-informazione con i cittadini, rapporti con gli enti locali, call center e simili);

â?? deponeva in tal senso anche la giurisprudenza amministrativa (Consiglio di Stato, sent. n. 380/2017);

 \hat{a} ?? $ci\tilde{A}^2$ posto, infondate erano le ulteriori doglianze della contribuente (ritenute assorbite in primo grado), dal momento che:

â?? lâ??avviso era sufficientemente motivato con indicazione di tutti gli elementi costitutivi della pretesa, anche per quanto riguardava la maggiore superficie tassata, la categoria di appartenenza, le delibere applicate;

â?? lâ??asserito errore di calcolo della superficie, per mancata considerazione del notevole spessore dei muri perimetrali ed interni del fabbricato, non era stato provato, a fronte del conteggio operato in avviso sulla base di banche-dati comunali;

 \hat{a} ?? inammissibile, perch \tilde{A} © proposta per la prima volta solo nel corso dell \hat{a} ??udienza di discussione in appello, era poi l \hat{a} ??eccezione di decadenza, per decorso del termine, dall \hat{a} ??attivit \tilde{A} impositiva.

Resiste con controricorso il RTI, dando preliminarmente atto del subentro in esso di Agenzia Entrate Riscossione in luogo di Equitalia Servizi di Riscossione Spa (già Equitalia Sud Spa), ex art. 1 D.L. 193/16 conv. in L. 225/16.

Il Procuratore Generale ha concluso per lâ??accoglimento del ricorso, dal momento che tutte indistintamente le società facenti parte del RTI dovevano essere iscritte allâ??albo ministeriale, secondo quanto già stabilito da questa Corte con ordinanza n. 35338/22.

Entrambe le parti hanno depositato memoria.

RAGIONI DELLA DECISIONE

2. Va preliminarmente affermata â?? vertendosi di questione rilevabile dâ??ufficio â?? la validitĂ della costituzione di RTI, nel presente giudizio di legittimitĂ, a mezzo di avvocato del libero foro, indipendentemente dal fatto che di esso faccia oggi parte, per effetto dellâ??indicata successione ex lege ad Equitalia, lâ??Agenzia delle Entrate Riscossione.

Nella specie, lâ??incarico difensivo viene espletato, per conto dellâ??intero RTI, in forza della procura speciale rilasciata non da Ader, ma dal dott. Ca.Fr., quale legale rappresentante di Geset Italia Spa e responsabile della gestione del raggruppamento, ad avvocato del libero foro. Si legge nella procura in esame: â??a tanto autorizzato in virtù di procura speciale per notaio De.Ma. repertorio 43.250 raccolta 24.654 del 9 novembre 2017 registrata in Roma il 20 novembre 2017 al n. 30.136 serie 1T â?? ricorrendone i presupposti in considerazione della peculiarità dellâ??appalto e della circostanza che, nellâ??ambito del raggruppamento, Geset Italia Spa è deputata alla emissione e notifica degli accertamenti e, di conseguenza, alla gestione del correlato contenzioso â?lâ?•.

Sul punto ci si limita a richiamare quanto, in identica fattispecie, recentemente stabilito da questa Corte con ordinanza n. 25925 del 2 ottobre 2024, secondo cui: â??In tema di rappresentanza processuale, lâ??art. 1, comma 8, del D.L. n. 193 del 2016, conv. con modif. dalla L. n. 225 del 2016, ed il Protocollo 22 giugno 2017, intervenuto tra lâ??Agenzia delle Entrate-Riscossione (AdER) e lâ??Avvocatura generale dello Stato, non sono applicabili rispetto ad un raggruppamento temporaneo di imprese di tipo misto, con AdEr quale mandataria e capogruppo, quando la procura ad litem al difensore viene rilasciata, previa autorizzazione della stessa AdEr, dal legale rappresentante di una impresa mandante, atteso che il potere di rappresentanza, anche processuale, spetta alla mandataria o capogruppo esclusivamente nei confronti della stazione appaltante e per le operazioni e gli atti dipendenti dallâ??appalto, ma non si estende anche nei confronti dei terzi estranei a quel rapporto, quale nella specie la contribuenteâ?•.

3.1 Con il primo motivo di ricorso la contribuente lamenta â?? ex art. 360 co. n. 3 cod. proc. civ. â?? violazione e falsa applicazione degli artt. 30,37 D.Lgs. 163/06 e dei principi generali in tema di affidamento in concessione di servizi pubblici, nonché degli artt. 11 co. 5 quater D.L. 195/09, 52 co. 5° lett. b) nn. 1, 2, 4 e 53 D.Lgs.446/97, 97 Cost.; deduce inoltre, â?? ex art. 360 co. n. 5 cod. proc. civ. â?? â??incoerenza e manifesta illogicità della motivazioneâ??.

Con il secondo motivo di ricorso si deduce analoga violazione e falsa applicazione di legge nonché, sempre ex art. 360 co. n. 5 cod. proc. civ., â??incoerenza, perplessitÃ, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazioneâ??. Erroneamente la Commissione Tributaria Regionale aveva applicato nella specie la disciplina degli appalti pubblici di cui al D.Lgs. 163/06 (Codice dei contratti pubblici) in luogo di quella della concessione di servizi pubblici locali (accertamento e riscossione Tarsu) invece applicabile ex art. 30 D.Lgs. cit. Di conseguenza, erronea era la distinzione tra attività principali e secondarie ex art. 37 D.Lgs. cit., dal momento che in materia di servizi pubblici vigeva una regola di unitarietÃ, infrazionabilità e, nel caso di affidamenti misti, di assorbimento da parte dellâ??attività predominante (così lâ??attuale art. 169 del D.Lgs.50/2016, Nuovo codice dei contratti pubblici, ma sulla base di una regola già precedentemente evincibile). Da ciò derivava che allâ??iscrizione allâ??albo speciale di cui allâ??art. 53 D.Lgs. 446/97 erano tenute tutte indistintamente le società partecipanti al RTI, compresa Ottogas Srl; ed illegittima sarebbe stata la lex specialis di gara che tale generalizzata iscrizione non avesse previsto. Del tutto irrilevante era dunque il fatto che ad Ottogas fossero state affidate solo attività considerate secondarie o marginali.

Con il terzo motivo di ricorso si lamenta violazione e falsa applicazione della normativa gi \tilde{A} dedotta nelle due doglianze che precedono, nonch \tilde{A} © nullit \tilde{A} della sentenza per violazione della??art. 112 cod. proc. civ. e delle norme sulla valutazione probatoria. Il tutto con riguardo alla mancata pronuncia, da parte della Commissione Tributaria Regionale, sulla??eccezione proposta dalla contribuente (tanto in primo quanto in secondo grado) circa il fatto (quanda??anche ritenuta la scorporabilit \tilde{A} delle attivit \tilde{A}) che non vi fosse alcuna prova che la??avviso di accertamento in questione fosse riferibile alle sole societ \tilde{A} iscritte e non anche ad Ottogas, tanto pi \tilde{A}^1 che RTI aveva sempre rivendicato a s \tilde{A} ©, in giudizio, la??unitariet \tilde{A} del servizio di accertamento, e che la??avviso opposto, oltre ad essere sottoscritto a nome di tutte le societ \tilde{A} componenti, recava anche, in intestazione, il logo di Ottogas.

3.2 Questi motivi di ricorso, suscettibili di trattazione unitaria per la stretta connessione delle censure con essi sollevate, sono infondati.

Per quanto concerne i dedotti vizi di \hat{a} ??insufficienza \hat{a} ?? motivazionale, si osserva in primo luogo come \hat{a} ?? secondo quello che \tilde{A} " ormai divenuto, a seguito di Cass. SU n. 8053/14, vero e proprio

diritto vivente in materia â?? la doglianza di mera insufficienza motivazionale non Ã" oggi (dopo la riforma di cui al D.L. n. 83/12 conv. in legge 134/12) più consentita, posto che la riformulazione dellâ??art. 360 co. n.5) cod. proc. civ. così apportata â??deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dallâ??art. 12 delle preleggi, come riduzione al â??minimo costituzionaleâ?• del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, Ã" denunciabile in cassazione solo lâ??anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente allâ??esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella â??mancanza assoluta di motivi sotto lâ??aspetto materiale e graficoâ?•, nella â??motivazione apparenteâ?•, nel â??contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabiliâ?• e nella â??motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibileâ?•, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di â??sufficienzaâ?• della motivazioneâ?• (SU cit., ed innumerevoli altre).

Nel caso di specie la motivazione della Commissione Tributaria Regionale si pone ben al di sopra di questo parametro minimo, necessario e sufficiente, avendo adeguatamente argomentato in ordine al proprio convincimento di infondatezza dellâ??eccezione di parte contribuente, $\cos \tilde{A} \neg da$ enucleare una chiara e ben individuabile (non apparente, $n\tilde{A}$ © contraddittoria, $n\tilde{A}$ © perplessa) ratio decisoria, difatti puntualmente censurata nei suoi risvolti tanto fattuali quanto giuridici. In definitiva, i profili di ricorso in esame appaiono non soltanto giuridicamente avulsi dal contesto interpretativo ormai assodato, ma anche lontani dalla realt \tilde{A} della concreta situazione processuale.

3.3 Le doglianze sono poi infondate anche nel loro contenuto sostanziale relativo alla asserita necessitÃ, pena lâ??invalidità degli atti accertativi e riscossivi, che anche Ottogas fosse iscritta allâ??albo ministeriale di cui allâ??art. 53 D.Lgs. n. 446/97, come richiamato â?? per lâ??ipotesi di esternalizzazione del relativo servizio comunale â?? dallâ??art. 52, co. 5° lett. b) D.Lgs. cit.. Per quel che qui rileva, il D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 (ratione temporis) disponeva nei seguenti termini:

â?? â?•â?lâ?lâ?lâ?l

I regolamenti, per quanto attiene alla??accertamento e alla riscossione dei tributi e delle altre entrate, sono informati ai seguenti criteri:

b) qualora sia deliberato di affidare a terzi, anche disgiuntamente, lâ??accertamento e la riscossione dei tributi e di tutte le entrate, le relative attività sono affidate, nel rispetto della normativa dellâ??Unione europea e delle procedure vigenti in materia di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali, a:

1) i soggetti iscritti nellâ??albo di cui allâ??articolo 53, comma 1; â?lâ?lâ?lâ?lâ?lâ?lâ?lâ?lâ?lâ?lâ?lâ?lâ?la?la. 52, comma 5, lett. b), n. 1);

â?? â??Presso il Ministero delle finanze Ã" istituito lâ??albo dei soggetti privati abilitati ad effettuare attività di liquidazione e di accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate delle province e dei comuniâ?• (art. 53, comma 1; v., altresì, il D.M. 11 settembre 2000, n. 289 recante il relativo regolamento).

La Corte ha già avuto modo di rilevare che:

â?? la disciplina del Raggruppamento Temporaneo di Imprese portata dal D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, art. 37 (v. poi, negli stessi sostanziali termini, il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, art. 48) distingue due tipi di raggruppamento, quello orizzontale (quando, per i servizi e le forniture tutte le imprese riunite eseguono la medesima prestazione) e quello verticale (quando, invece, per i servizi e le forniture, la mandataria esegue la prestazione principale e le mandanti eseguono le prestazioni secondarie), essendo, inoltre, consentito anche il raggruppamento c.d. misto, che Ã" un raggruppamento verticale in cui lâ??esecuzione delle singole prestazioni (per i servizi e le forniture) viene assunta da subassociazioni di tipo orizzontale;

â?? â??come ribadito anche dalla giurisprudenza amministrativa (cfr. Cons. St. nn. 435/2005, 2294/2002, 2580/2002), in via generale, in caso di partecipazione alla gara â?? indetta per lâ??aggiudicazione di appalto di servizi â?? di imprese riunite in raggruppamento temporaneo, come nel caso di specie, occorre distinguere nettamente fra i requisiti tecnici di carattere oggettivo (afferenti in via immediata alla qualità del prodotto o servizio che vanno accertati mediante sommatoria di quelli posseduti dalle singole imprese), dai requisiti di carattere soggettivo (che devono essere posseduti singolarmente da ciascuna associata), tanto che può verificarsi lâ??ipotesi di concorrente che, sebbene fornito di tutti i requisiti di qualificazione, non sia in grado di offrire uno specifico servizio per la cui erogazione avrebbe, in astratto, tutti i titoli in termini di capacità organizzativa, di controllo e di serietà imprenditorialeâ?•;

â?? â??secondo un principio di fondo del sistema, tali certificazioni costituiscono, infatti, un requisito tecnico di carattere soggettivo e devono essere possedute da ciascuna delle imprese associate a meno che non risulti che esse siano incontestabilmente riferite unicamente ad una parte delle prestazioni eseguibili da alcune soltanto delle imprese associate (cfr. Cons. St. nn. 1459/2004, 2569/2002)â?•;

â?? \hat{a} ?? $pi\tilde{A}^1$ volte, pertanto, \tilde{A} " stato ribadito che sul piano sostanziale la certificazione di qualit \tilde{A} , diretta a garantire che un \hat{a} ??impresa \tilde{A} " in grado di svolgere la sua attivit \tilde{A} almeno secondo un livello minimo di qualit \tilde{A} accertato da un organismo a ci \tilde{A}^2 preposto, \tilde{A} " un requisito che deve essere posseduto da tutte le imprese chiamate a svolgere prestazioni tra loro fungibili (cfr., ex plurimis, Cons. St., nn. 4668/2006, 2756/2005, 2569/2002, 5517/2001) \hat{a} ?•;

â?? â??il consolidato orientamento del Giudice amministrativo Ã" stato peraltro costantemente condiviso e ribadito, per parte sua, anche dallâ??Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici, ad esempio nel parere precontenzioso n. 254 del 10.12.2008, laddove la medesima Autorità ha chiarito come nei raggruppamenti â??il requisito soggettivoâ?• in parola debba essere â??possedutoâ?• da tutte le imprese chiamate a svolgere prestazioni tra loro fungibiliâ?• (così Cass., 30 novembre 2022, n. 35338 cui adde Cass., 6 dicembre 2024, n. 31391; Cass., 8 giugno 2023, n. 16261).

Tanto posto, va allora rimarcato, innanzitutto, che nulla escludeva, nella fattispecie, che lâ??affidamento dei servizi in questione avvenisse dietro distinzione tra attivitĂ principali e attivitĂ secondarie (di cd. supporto); e che, per queste ultime, non risultasse necessaria lâ??iscrizione allâ??Albo (in questo senso v. Cass., 6 dicembre 2024, n. 31391).

La stessa giurisprudenza amministrativa, difatti, aveva rimarcato â?? anche nella prospettiva della necessaria ricorrenza del requisito dellâ??iscrizione in un albo speciale (Albo per lâ??accertamento e riscossione delle entrate degli enti locali) qual prescritta, ai fini della??affidamento a terzi dei servizi di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi, dal D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 53 (Albo disciplinato, poi, dal D.M. 11 settembre 2000, n. 289) â?? la distinzione tra concessione (in senso proprio) di un pubblico servizio e affidamenti (in convenzione) di attivitA di supporto (alla gestione, accertamento e riscossione delle entrate tributarie) che, â?? non comportando â??la delega al privato della potestà pubblicisticaâ?• (che rimane di pertinenza dellâ??Ente impositore), â?? si risolvono in prestazioni (meramente) strumentali rispetto alle quali â??il controllo e la responsabilità su tutte le attività di accertamento e riscossione rimane in capo alla stazione appaltante, attraverso lâ??utilizzo di modelli da questa predisposti, nonché attraverso il controllo e lâ??assunzione di responsabilitÃ da parte del funzionario responsabile del Comune su tutte le attivitA svolte dallâ??aggiudicatariaâ?• (così che â??il potere tributario resta di pertinenza del Comuneâ?• cui fanno capo â??la titolaritA degli atti e la riscossione delle entrate derivanti dal servizioâ?•; v. Tar Roma, sez. II, 10 maggio 2016, n. 5470; Tar Bari, 24 marzo 2016, n. 424; Cons. Stato, sez. V, 20 aprile 2015, n. 1999; Cons. Stato, sez. V, 24 marzo 2014, n. 1421).

E, con riferimento alla natura dei Raggruppamenti Temporanei di Imprese, si Ã", per lâ??appunto rilevato che (solo) in relazione ad un affidamento di servizi per il quale la legge di gara non distingue tra prestazioni principali e secondarie, limitandosi ad elencare le attività dedotte in contratto, non può essere ammessa la partecipazione di raggruppamenti temporanei di imprese di tipo â??verticaleâ?•, con la conseguenza che, potendo operare in tale contesto solo dei raggruppamenti di tipo â??orizzontaleâ?• (nei quali, â??gli operatori economici eseguono il medesimo tipo di prestazioneâ?•), i partecipanti alla gara avrebbero dovuto essere in possesso di tutti i requisiti â?? nessuno escluso â?? previsti dalla lex specialis per eseguire le prestazioni oggetto dellâ??appalto, relativamente alle quali assumono indistintamente responsabilità solidale (Consiglio di Stato, sez. V, 7 ottobre 2020, n. 5936; Consiglio di Stato, sez. V, 5 aprile 2019, n.

2243; Consiglio di Stato, sez. V, 7 dicembre 2017, n. 5772).

Ai fini in discorso, la distinzione tra attività principali e attività secondarie â?? in tema di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi â?? deve ritenersi venuta meno, con la conseguente necessità di iscrizione allâ??Albo previsto dallâ??art. 53, cit. (in apposita sezione) anche per lo svolgimento di attività di supporto, solo a seguito dellâ??attuazione della L. 27 dicembre 2019, n. 160, art. 1, comma 805 (secondo il cui disposto â??Con decreto del Ministro dellâ??economia e delle finanze, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, secondo le procedure di cui allâ??articolo 53 del decreto legislativo n. 446 del 1997, dâ??intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le disposizioni generali in ordine alla definizione dei criteri di iscrizione obbligatoria in sezione separata dellâ??albo di cui al medesimo articolo 53 per i soggetti che svolgono esclusivamente le funzioni e le attività di supporto propedeutiche allâ??accertamento e alla riscossione delle entrate degli enti locali e delle società da essi partecipateâ?•) ad opera del D.M. 13 aprile 2022, n. 101 (v., difatti, Tar Liguria, sez. I, 15 novembre 2023, n. 935).

Rimane (solo) da precisare che, laddove venga in rilievo nella fattispecie, la nozione di concessione di un pubblico servizio, come rilevato dalle Sezioni Unite della Corte (Cass. Sez. U., 20 aprile 2017, n. 9965), ha fondamento nel diritto dellà??Unione Europea e si correla (come gli stessi dati normativi di fattispecie rendono evidente) ad â??un contratto che presenta le stesse caratteristiche di un appalto pubblico di servizi, ad eccezione del fatto che il corrispettivo della fornitura di servizi consiste unicamente nel diritto di gestire i servizi o in tale diritto accompagnato da un prezzoâ?• (così il D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, art. 3, comma 12; v. altresì, negli stessi sostanziali termini, il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, art. 3, lett. vv), ove si rimarca la â??assunzione in capo al concessionario del rischio operativo legato alla gestione dei serviziâ?•, ed ora il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, all. I.1, art. 2, lett. c)).

La Corte ha altresì avuto modo di rilevare che le disposizioni secondo le quali le imprese in Raggruppamento Temporaneo devono conferire, con un unico atto, mandato collettivo speciale con rappresentanza allâ??impresa mandataria, con conferimento di procura al legale rappresentante dellâ??operatore economico mandatario â?? così che al mandatario â??spetta la rappresentanza esclusiva, anche processuale, dei mandanti nei confronti della stazione appaltante per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dallâ??appalto, anche dopo il collaudo, o atto equivalente, fino alla estinzione di ogni rapportoâ?• (D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, art. 37, commi 14, 15 e 16) â?? sono finalizzate ad agevolare lâ??amministrazione appaltante nella tenuta dei rapporti con le imprese appaltatrici ma non si estendono anche nei confronti dei terzi estranei a quel rapporto, atteso che la presenza di tale mandato collettivo non determina un centro autonomo di imputazione giuridica (art. 37, comma 17, cit.; v. Cass., 2 ottobre 2024, n. 25925, cit.; Cass., 29 dicembre 2011, n. 29737; Cass., 20 maggio 2010, n. 12422; v., altresì, Consiglio di Stato, V, 5 aprile 2019, n. 2243; Consiglio di Stato, Ad. plen., 13 giugno 2012, n. 22).

E, in particolare, si Ã" rimarcato che tanto il potere gestorio dellâ??impresa mandataria quanto il potere rappresentativo del legale rappresentate della stessa non derivano direttamente dalla legge, ma dalla designazione dellâ??impresa mandataria liberamente e volontariamente effettuata dalle imprese raggruppate, così che â?? non operando, in ambito negoziale di diritto privato, il principio delegatus delegare non potest â?? non sussistono ragioni per restringere lâ??operatività degli ordinari principi della rappresentanza negoziale con riferimento al rilascio di procure da parte del legale rappresentante dellâ??impresa mandataria (Cass., 27 aprile 2016, n. 8407).

Si ricorda che, seppure con riguardo a diverso settore di attivitÃ, la CGUE ha specificamente affermato lâ??illegittimità della pretesa con la quale unâ??amministrazione aggiudicatrice esiga lâ??iscrizione ad un albo professionale in capo a tutti indistintamente i soggetti partecipanti a gara come ATI: â??lâ??articolo 38, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2014/23, in combinato disposto con lâ??articolo 26, paragrafo 2, di tale direttiva, deve essere interpretato nel senso che unâ??amministrazione aggiudicatrice non può, senza violare il principio di proporzionalità garantito dallâ??articolo 3, paragrafo 1, primo comma, di detta direttiva, esigere che ciascuno dei membri di unâ??associazione temporanea di imprese sia iscritto, in uno Stato membro, nel registro commerciale o nellâ??albo professionale ai fini dellâ??esercizio dellâ??attività di noleggio e leasing di automobili e autoveicoli leggeriâ?• (CGUE in Causa n. 486-21 v. §Â§ 98 segg.).

Va quindi ribadito il principio di diritto secondo il quale, in tema di affidamento del servizio di accertamento e riscossione dei tributi e delle entrate dei comuni ad un Raggruppamento Temporaneo di Imprese, il requisito soggettivo dellâ??iscrizione nellâ??apposito albo istituito presso il Ministero delle Finanze, ai sensi dellâ??art. 53 del D.Lgs. n. 446 del 1997 e del D.M. n. 289 del 2000, Ã" richiesto solo per le imprese associate chiamate a svolgere prestazioni tra loro fungibili; ne consegue che, quando il servizio Ã" affidato ad un Raggruppamento Temporaneo di Imprese di tipo misto, la predetta qualifica soggettiva Ã" necessaria solo per le società del raggruppamento che svolgono le attività principali concernenti lâ??accertamento e la riscossione dei tributi, per le quali detto requisito formale Ã" previsto, ma non anche per quelle che svolgono attività secondarie, di mero supporto e non in rapporto di fungibilità con la prestazione principale ma solo in funzione servente, il cui accertamento Ã" riservato al giudice del merito (Cass., 6 dicembre 2024, n. 31391).

Pur a fronte della previsione (art. 30 d. lvo n.163/06 cit.) secondo cui il Codice dei contratti pubblici non trova applicazione in materia di concessione di servizi, i principi appena richiamati in ordine alla autonoma soggettivit \tilde{A} del RTI come operatore economico UE, alla sua strutturazione orizzontale, verticale o mista, alla distinzione tra attivit \tilde{A} principali e secondarie, sono estendibili anche alle procedure di affidamento del servizio pubblico che rispondano alle regole della pubblica evidenza $\cos \tilde{A} \neg$ come richiamate (tanto accade nella fattispecie, connotata da una strutturazione RTI mista) dal regolamento di gara.

Per quanto si affermi (v. Cass. SU n. 23155/24 in materia di giurisdizione) che si configura un appalto di pubblico servizio, anche in base al diritto unionale, quando il corrispettivo sia pagato direttamente dallâ?? Amministrazione al prestatore del servizio, il quale, conseguentemente, non ne sopporta il rischio legato alla gestione, a differenza del concessionario di servizi, il quale trae la propria remunerazione dai proventi ricavati dagli utenti, le distinzioni appena richiamate in ordine alla struttura associativa ed alla tipologia di funzioni esercitabili nellâ?? ambito del RTI (nel caso in esame richiamate dalla lex specialis di gara) hanno valenza generale, ed appaiono quindi richiamabili anche nel caso di affidamento del servizio secondo le regole dellâ?? evidenza pubblica.

Dal Disciplinare di gara in atti (prot. 5111) si evince che si trattava in effetti di concessione del servizio di gestione ordinaria e straordinaria della riscossione volontaria e coattiva Tarsu e Tia in ambito provinciale, ma allâ??esito di pubblica gara dâ??appalto per lâ??affidamento del servizio, in cui Sapna fungeva da amministrazione aggiudicatrice. Si precisava che lâ??appalto â??rientra nel campo di applicazione della??accordo sugli appalti pubblicia??, e si ammetteva la possibilitA di partecipazione di RTI â??con lâ??osservanza degli artt. 34,35,36 e 37 D.Lgs. 163/06â??; ancora, si stabiliva (art.2: oggetto e descrizione dellâ??affidamento) la suddivisione, anche economica, tra attivitA principali (ordinaria; riscossione volontaria e coattiva) e secondarie (comunicazione ed informazione ai cittadini, rapporti con gli enti locali della provincia di Napoli, call center, data entry notifiche, stampa e confezionamento della documentazione cartacea, data entry pagamenti, verifica anagrafica), con necessità di iscrizione allâ??albo solo per le societÃ svolgenti le prime, con allegato impegno delle tre società a costituirsi in RTI, in caso di aggiudicazione, proprio ex art. 37 D.Lgs.163/06. Allâ??art. 5 si poneva come â??requisito di partecipazione alla?? albo per le sole societ A singole o raggruppate preposte allo svolgimento delle attivit\(\tilde{A}\) principali, mentre per quelle preposte alle attivit\(\tilde{A}\) secondarie veniva richiesta lâ??iscrizione alla Camera di Commercio.

Dal Bando di gara della stazione appaltante SAPNA si evinceva che lâ??iscrizione allâ??albo Mef di cui al D.M. 289/00 ed art. 53 D.Lgs. 446/97 era richiesta solo per i soggetti (partecipanti singolarmente o in consorzi o in RTI di tipo orizzontale o, per quelli verticali o misti) che partecipavano per lâ??espletamento delle â??attività principaliâ??; mentre per le imprese che partecipavano ad espletamento delle â??attività secondarieâ?? era richiesta la sola iscrizione nel registro delle imprese.

Si tratta, per le considerazioni svolte, di previsioni non illegittime per contrasto con la disciplina primaria ratione temporis vigente e, dunque, di per sé non disapplicabili.

3.4 Proprio in fattispecie â??Ottogasâ?? del tutto sovrapponibile alla presente, questa Corte ha recentemente stabilito (Cass. n. 31391/24) la non necessità per Ottogas dellâ??iscrizione

allâ??albo Mef di cui agli artt. 52 e 53 cit.

Ciò in applicazione del seguente principio di diritto: â??â?•la regola secondo cui, nellâ??ipotesi di affidamento del servizio di accertamento e riscossione dei tributi e delle entrate dei comuni ad un Raggruppamento temporaneo di imprese, il requisito soggettivo dellâ??iscrizione nellâ??apposito albo istituito presso il Ministero delle Finanze ai sensi dellâ??art. 53 del D.L.gs n. 446/1997 e del D.M. n. 289/2000 deve essere posseduto dalle imprese associate va riferita a quelle chiamate a svolgere prestazioni tra loro fungibili e dunque, nellâ??ipotesi di affidamento del servizio ad un Raggruppamento temporaneo di imprese di tipo misto, la predetta qualifica soggettiva deve essere rispettata solo da quelle societĂ associate in R.T.I. che svolgono quelle attivitĂ (principali) concernenti lâ??accertamento e la riscossione dei tributi, per le quali detto requisito formale Ã" previsto, ma non anche da quelle che svolgono attivitĂ (secondarie) di mero supporto alla prima, la quale non si pone con la prestazione principale in rapporto di fungibilitĂ , ma solo in funzione servente. Lâ??accertamento della natura (principale o secondaria) delle attivitĂ svolte dalle imprese associate costituisce apprezzamento di fatto riservato al giudice del meritoâ?•.

Dopo aver ricostruito i principi generali in materia, come desumibili dal diritto unionale e dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato, la pronuncia in esame ha osservato come questi principi non fossero tali da indurre allâ??accoglimento della tesi della parte contribuente, dovendosi al fine precisare e rettamente intendere quanto già in materia affermato da Cass. n. 35338/22, come richiamata anche da Cass. n. 16261/23.

Si Ã" quindi osservato (Cass. n. 31391/24 cit.) che: â?? â??â?! in dette pronunce questa Corte, richiamando varia giurisprudenza amministrativa, ha avuto modo di chiarire che le qualifiche tecniche di carattere soggettivo devono essere possedute da ciascuna delle imprese associate, â??â? a meno che non risulti che esse siano incontestabilmente riferite unicamente ad una parte delle prestazioni eseguibili da alcune soltanto delle imprese associateâ?•, precisando che detto requisito soggettivo â??â?! deve essere posseduto da tutte le imprese chiamate a svolgere prestazioni tra loro fungibili� (così, Cass. n. 35338/2022, richiamata da Cass. n. 16261/2023); â?? il che significa che la predetta qualifica soggettiva, nella specie costituita dallâ??iscrizione della consorziata nel menzionato albo, â??deve riguardare ed essere rispettata da quelle societÃ associate in R.T.I., che svolgono quelle attività (principali) concernenti lâ??accertamento e la riscossione dei tributi, per le quali detto requisito formale A" previsto, ma non anche da quelle che svolgono attivitA (secondaria) di mero supporto alla prima, la quale non si pone con la prestazione principale in rapporto di fungibilitA, ma solo in funzione serventeâ?•; â?? nelle due citate ordinanze questa Corte aveva negato la legittimazione del predetto R.T.I. â??sul decisivo rilievo secondo il quale: â?? â??nel caso di specie, non Ã" dimostrato che lâ??oggetto dellâ??affidamento, costituito dal servizio di riscossione coattiva dei tributi e delle altre entrate, era stato assegnato unicamente ai due contraenti in possesso del requisito della??iscrizione allâ?? Albo previsto dallâ?? art. 53 D.Lgs. n. 446/1997, e che ad Ottogas Srl erano state assegnate

unicamente prestazioni â??secondarieâ?• (così, Cass. n. 35338/2022); â?? in modo tale, diversamente da quanto accadeva nel caso in esame, che â??le suddette decisioni hanno negato la legittimazione del R.T.I. in ragione della predetta risultanza fattuale, essendosi ritenuto in detti giudizi non dimostrato che il servizio di riscossione coattiva dei tributi fosse stato assegnato unicamente ai due contraenti in possesso del requisito dellâ??iscrizione allâ??Albo previsto dallâ??art. 53 D.Lgs. n. 446/1997 e che ad Ottogas Srl fossero state assegnate solo prestazioni secondarieâ?•.

Orbene, nella specifica fattispecie oggi dedotta, lo svolgimento da parte di Ottogas di (sole) attività serventi e strumentali rispetto a quelle prettamente accertative e riscossive (in conformità ed adempimento di quanto convenuto tra le associate già nellâ??atto di impegno costitutivo del RTI) risponde appunto ad un, qui non sindacabile, accertamento fattuale compiuto dal giudice di merito.

Vale solo aggiungere che \hat{a} ?? sul piano logico-giuridico che solo in questa sede rileva, e come gi \tilde{A} osservato in Cass. n. 31391/24 cit. \hat{a} ?? l \hat{a} ??accertata diversa attivit \tilde{A} svolta nell \hat{a} ??ambito del R.T.I. tra Ge.Se.T. Italia Spa (a cui era stata assegnata l \hat{a} ??attivit \tilde{A} principale, di accertamento dell \hat{a} ??imposta) ed Ottogas Srl (a cui era stata demandata lo svolgimento di attivit \tilde{A} secondaria, di supporto alla prima) giustifica la circostanza che l \hat{a} ??avviso sia stato sottoscritto dal legale rappresentate di Ge.Se.T. che tale funzione svolgeva, laddove il fatto che l \hat{a} ??atto impugnato sia stato redatto su carta intestata del R.T.I. accredita, nel delineato contesto fattuale, solo l \hat{a} ??ordine di idee che esso \tilde{A} " certamente riferibile al citato raggruppamento nel quadro del descritto riparto di competenze, il che consente di comprendere anche perch \tilde{A} © Ottogas, pacificamente non iscritta all \hat{a} ??albo e svolgente \hat{a} ?? per come accertato nel presente giudizio \hat{a} ?? attivit \tilde{A} secondaria, fosse inserita nel \hat{a} ??logo \hat{a} ?? di intestazione dell \hat{a} ??avviso.

4.1 Con il quarto motivo di ricorso si lamenta â?? ex art. 360 co. nn. 3, 4 e 5 cod. proc. civ. â?? violazione e falsa applicazione degli artt. 3 L. 241/90 e 7 L. legge 212/00, nonché â??incoerenza, perplessitÃ, contraddittorietà e manifesta illogicità â?? della motivazione, oltre ad â??omessa, insufficiente ed erronea valutazione di elementi decisiviâ?? della fattispecie. Per avere la Commissione Tributaria Regionale ritenuto sufficientemente motivato lâ??avviso nonostante che questâ??ultimo non esplicitasse i presupposti di fatto della pretesa, segnatamente quelli concernenti la maggior superficie che si riteneva tassabile rispetto a quella sulla quale la contribuente aveva, per oltre 30 anni, sempre versato la tassa senza ricevere contestazioni di sorta; né la motivazione dellâ??avviso, relativa ad elementi specifici e non predeterminati per legge o regolamento, poteva basarsi sul richiamo di non meglio precisate â??banche-datiâ??.

Con il quinto motivo di ricorso si lamenta â?? ex art. 360 co. nn. 3, 4 e 5 cod. proc. civ. â?? violazione e falsa applicazione della normativa di cui al motivo che precede, oltre che degli artt.

3, co. 154 e 155 L. 662/96 con riferimento allâ??All. C) punto 1. D.P.R. 138/98; nonché nullità della sentenza per insufficienza della motivazione, violazione delle norme sulla prova ed omesso esame di risultanze decisive. Per avere la Commissione Tributaria Regionale affermato che la minor superficie tassabile in ragione dello spessore dei muri non era stata provata dalla contribuente, nonostante che fosse onere dellâ??ente impositore dimostrare la maggior superficie e che, in ogni caso, la natura ed ubicazione dellâ??immobile (abitazione in sottocategoria R1 ai sensi del D.P.R. cit.) deponessero proprio per la minor estensione tassabile, in quanto assoggettato ad un particolare criterio di determinazione della superficie catastale che teneva conto, per i muri perimetrali e per quelli interni, solo di una parte (rispettivamente 50 e 25 cm.) dello spessore dei muri.

4.2 I due motivi di ricorso, suscettibili di trattazione unitaria perch \tilde{A} © entrambi relativi al mancato rilievo dell \hat{a} ??asserito vizio di insufficiente motivazione dell \hat{a} ??avviso di accertamento, risultano per pi \tilde{A}^1 versi inammissibili ovvero manifestamente infondati.

In primo luogo, essi sono formulati in maniera coacervata, con indistinto ed anche in sé contraddittorio richiamo ai numeri 3, 4 e 5 dellâ??art. 360 co. cod. proc. civ.. Soccorre lâ??indirizzo di legittimità (ben riassunto da Cass. ord. n. 26874/18), secondo cui: â??In tema di ricorso per cassazione, \tilde{A} " inammissibile la mescolanza e la sovrapposizione di mezzi dâ??impugnazione eterogenei, facenti riferimento alle diverse ipotesi contemplate dallâ??art. 360, comma 1, n. 3 e n. 5, c.p.c., non essendo consentita la prospettazione di una medesima questione sotto profili incompatibili, quali quello della violazione di norme di diritto, che suppone accertati gli elementi del fatto in relazione al quale si deve decidere della violazione o falsa applicazione della norma, e del vizio di motivazione, che quegli elementi di fatto intende precisamente rimettere in discussione; o quale lâ??omessa motivazione, che richiede lâ??assenza di motivazione su un punto decisivo della causa rilevabile dâ??ufficio, e lâ??insufficienza della motivazione, che richiede la puntuale e analitica indicazione della sede processuale nella quale il giudice dâ??appello sarebbe stato sollecitato a pronunciarsi, e la contraddittorietà della motivazione, che richiede la precisa identificazione delle affermazioni, contenute nella sentenza impugnata, che si porrebbero in contraddizione tra loro. Infatti, lâ??esposizione diretta e cumulativa delle questioni concernenti lâ??apprezzamento delle risultanze acquisite al processo e il merito della causa mira a rimettere al giudice di legittimitA il compito di isolare le singole censure teoricamente proponibili, onde ricondurle ad uno dei mezzi dâ??impugnazione enunciati dallâ??art. 360 c.p.c., per poi ricercare quale o quali disposizioni sarebbero utilizzabili allo scopo, così attribuendo, inammissibilmente, al giudice di legittimità il compito di dare forma e contenuto giuridici alle lagnanze del ricorrente, al fine di decidere successivamente su di esseâ?•. Dâ??altra parte, nel caso in esame questa opera giudiziale di focalizzazione ed isolamento delle singole doglianze appare tuttâ??altro che agevole ed immediata, non risultando affatto chiara lâ??opzione censoria della parte ricorrente: se di nullitA della sentenza per pratica assenza di

motivazione, se di insufficienza motivazionale per omesso esame di fatti decisivi, se â?? ancora â?? di violazione di legge (dovendosi però, sul punto, ancora stabilire se della disciplina sostanziale sui presupposti impositivi Tarsu, ovvero di quella che presiede alla formazione e motivazione degli avvisi).

Alla base di tutto si pone poi la chiara ed univoca (questa si) finalizzazione dei due motivi ad ottenere in questa sede una rivisitazione di risvolti prettamente fattuali della fattispecie, $\cos \tilde{A} \neg$ quanto sia a revisione del giudizio di assolvimento degli standard motivazionali della??avviso come gi\tilde{A} reso dalla Commissione regionale, sia ad effettiva determinazione della superficie tassabile. Aspetti, come noto, riservati al giudice di merito che nella specie ne ha comunque dato sufficiente argomentazione (certo ben al di sopra di quel \(\frac{a}{2}\)?minimo costituzionale\(\frac{a}{2}\)?? la cui violazione, secondo Cass. SU n. 8053/14, si pone a presupposto della nullit\(\tilde{A}\) della sentenza per assenza di motivazione); osservandosi ancora che: \(\frac{a}{2}\)?\(\tilde{A}\)" inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto \(\frac{a}{2}\)?apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio miri, in realt\(\tilde{A}\), ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito\(\tilde{2}\). (Cass., Sez. U, Sentenza n. 34476 del 27/12/2019; conf. Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 5987 del 04/03/2021 ed altre).

Ad ogni buon conto, e pur volendo superare i profili di inammissibilità dei motivi $\cos \tilde{A} \neg$ evincibili, resta che la sentenza di appello â?? sulla base di quel convincimento valutativo che si Ã" detto qui incensurabile â?? si pone in linea con la normativa di riferimento, posto che lâ??avviso in questione risultava adeguatamente motivato sui presupposti fattuali e sulle ragioni giuridiche della pretesa (art. 7 L. legge 212/00) e che, per il resto, non di â??motivazioneâ?? dellâ??avviso si trattava quanto, se mai, di â??provaâ?? della fondatezza della pretesa medesima.

Soprattutto, del tutto congruo risultava â?? in punto superficie â?? il richiamo in esso agli elementi informativi traibili dalla banca-dati catastale liberamente accessibile dal Comune che ingenerava, quantomeno, una presunzione di rispondenza ed effettivitÃ; presunzione che era quindi onere della parte contribuente superare con specifico riguardo alla annualità dâ??imposta dedotta, risolvendosi per il resto lâ??accertamento nellâ??applicazione dellâ??art. 73 D.Lgs. 507/93 co. 3, per cui: â??In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, lâ??accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici aventi i caratteri previsti dallâ??articolo 2729 del codice civile.â?•

5.1 Con il sesto motivo di ricorso si lamenta â?? ex art. 360 co. nn. 3, 4 e 5 cod. proc. civ. â?? violazione e falsa applicazione degli artt. 1 co. 161 legge n.296/06 e 70 D.Lgs. n. 507/93, nonché nullità della sentenza per: violazione dellâ??art. 112 cod. proc. civ.; mancato rilievo di nullità insanabile; motivazione perplessa, illogica e contraddittoria. Per avere la Commissione

Tributaria Regionale ritenuto di non poter pronunciare la decadenza dalla pretesa tributaria perch \tilde{A} © eccepita dalla contribuente per la prima volta in appello, nonostante che si trattasse di nullit \tilde{A} insanabile dell \hat{a} ??avviso e quindi rilevabile anche d \hat{a} ??ufficio. L \hat{a} ??eccezione era inoltre fondata, dal momento che nel caso, come di specie, di possesso dell \hat{a} ??immobile gi \tilde{A} in corso al 20 gennaio dell \hat{a} ??annualit \tilde{A} di riferimento, il termine di decadenza iniziava a decorrere dall \hat{a} ??anno in corso (2011 e 2012), e non da quello successivo.

- **5.2** Fermi, anche in tal caso, i già rilevati limiti di ammissibilità della doglianza cumulativa, al pari di quella puramente alternativa ovvero esplorativa che demandi indebitamente al giudice il compito di esattamente enuclearla, Ã" comunque dirimente come la censura si ponga in frontale contrasto con lâ??indirizzo di legittimitÃ, secondo cui la natura impugnatoria del giudizio tributario non consente di rilevare cause di asserita nullità dellâ??atto impositivo al di fuori dei motivi di opposizione ritualmente proposti dalla parte; e, soprattutto, con il fermo orientamento, specificamente mirato sulla decadenza dellâ??Ufficio, in base al quale:â?• In tema di processo tributario, lâ??eccezione di decadenza dellâ??amministrazione finanziaria dallâ??esercizio del potere impositivo ha natura di eccezione in senso stretto, rimessa alla disponibilità della parte, cosicché essa non può essere sollevata nel corso del giudizio, neanche mediante la presentazione di motivi aggiunti, che Ã" consentita, ex art. 24, comma 2, D.Lgs. n. 546 del 1992, soltanto in relazione alla contestazione di documenti depositati dalla controparte e fino ad allora non conosciutiâ?• (Cass. n. 2083/24; così Cass. n. 24074/18; n. 1154/12 ed altre).
- **6.** Ne segue, in definitiva, il rigetto del ricorso.

Le spese di lite, considerata lâ??insussistenza, allo stato, di un consolidato orientamento di legittimità in ordine alla questione della legittima operatività del RTI in relazione allâ??obbligo di iscrizione allâ??albo ministeriale, vanno interamente compensate.

P.Q.M.

La Corte

â?? Rigetta il ricorso;

â?? Compensa le spese;

â?? visto lâ??art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dalla L. n. 228 del 2012;

â?? dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis dello stesso art.13, se dovuto.

Così deciso in data 22 gennaio 2025 nella camera di consiglio della Sezione Tributaria.

Depositata in Cancelleria lâ??11 giugno 2025.

Campi meta

Massima: In tema di affidamento del servizio di accertamento e riscossione dei tributi locali, qualora il servizio sia stato aggiudicato a un Raggruppamento Temporaneo di Imprese (RTI) di tipo verticale o misto, il requisito soggettivo dell'iscrizione nell'apposito albo ministeriale (previsto dall'art. 53 del D.Lgs. n. 446/1997) non deve essere posseduto da tutte le imprese associate, ma solo da quelle che svolgono le attivit \tilde{A} principali per le quali tale requisito \tilde{A} " specificamente richiesto.

Supporto Alla Lettura:

T.A.R.I.

Si tratta della tassa relativa alla gestione dei rifiuti in Italia, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti a carico dellà??utilizzatore. Ã? stata introdotta con la legge di stabilità per il 2014 in sostituzione delle precedenti Tariffa di igiene ambientale (TIA) e Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU) e Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES). La Tassa sui Rifiuti Ã" dovuta da chiunque *possieda, occupi o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani* (escluse le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali che non siano detenute o occupate in via esclusiva). In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido allâ??adempimento dellâ??unica obbligazione tributaria.